



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 14/04/2023 da **MANCIAGLI FABIO** nato a Forlì (FC) il 20/04/1971 (c.f. MNCFBA71D20D704U), residente a Forlimpopoli (FC) in Via Papa Giovanni XIII n. 59/b int. 3 con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII in persona del Gestore dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni; vista l'integrazione con modifica del piano e dell'attestazione depositata in data 18/04/2023, nel rispetto del termine assegnato con decreto del 17/04/2023; esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale

“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente presso Alea Ambiente S.r.l., che non ha mai esercitato impresa commerciale e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo, alla data di deposito della domanda, ammonta a € 53.545,03 come meglio indicato nella tabella che di seguito si riporta

| CREDITORE | STIPULA | MONTANTE | RESIDUO | RATA MESE | ALTRO | TIPO |
|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|
| UNICREDIT | 19/11/2020 | 19.905,11 | 16.684,74 | 250,00 | | cessione stipendio |
| UNICREDIT | 13/07/2021 | 16.927,71 | 11.415,44 | 321,00 | | prestito personale |
| FINDOMESTIC | 18/10/2021 | 3.200,00 | 2.472,91 | 84,20 | 4,13 | carta di credito |
| DEUTSCHE BANK | 14/04/2022 | 24.119,60 | 22.971,94 | 278,00 | 4,00 | prestito personale |
| TOTALE | | 64.152,42 | 53.545,03 | 933,20 | 8,13 | |

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente - non essendo proprietario di beni di valore o di immobili, ad eccezione dell'autovettura Honda Jazz tg. DY177TZ, di scarso valore e necessaria per recarsi al lavoro, prevedente anche turni notturni - è costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro pari a ca. € 20.000 netti annui, come da prospetto di dettaglio dei redditi dell'ultimo triennio

| annualità | reddito lordo | ritenute | reddito netto | reddito mese | media 13 mesi |
|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| redditi 2019 | 16.302,00 | 2.735,00 | 13.567,00 | 1.130,58 | 1.043,62 |
| redditi 2020 | 25.659,00 | 5.244,00 | 20.415,00 | 1.701,25 | 1.570,38 |
| redditi 2021 | 27.771,00 | 5.910,00 | 21.861,00 | 1.821,75 | 1.681,62 |
| | reddito medio nel periodo 2019-2021 | | | 1.551,19 | 1.431,87 |

È dunque evidente che il ricorrente non sia in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio e di sostenere il pagamento delle rate dei finanziamenti assunti, attualmente trattenute direttamente dallo stipendio per complessivi € 571.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione dei finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a

mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott.ssa Alessandra Ascari Raccagni, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, da quanto rappresentato in ricorso e riferito dal Gestore, la stessa è rinvenibile in vicende personali/familiari e in particolare nella relazione sentimentale avviata nel 2019 con [REDACTED]

[REDACTED] il Manciangli ha sopperito alle necessità della compagna e della figlia di quest'ultima e nei periodi in cui la stessa si recava in [REDACTED] le inviava settimanalmente la somma di € 200, per far fronte a spese mediche per una riferita grave malattia insorta e spese universitarie della figlia, come comprovato dai numerosi bonifici effettuate a favore della [REDACTED]. Facendosi carico della situazione e delle esigenze della propria famiglia di fatto, senza mettere in discussione le effettive necessità da queste rappresentante, il Manciangli ha utilizzato tutti i propri risparmi, aumentato le ore di lavoro straordinario per aumentare lo stipendio e, in alcuni periodi intrapreso anche un doppio lavoro, finendo poi per accendere finanziamenti che, nel periodo 2020-2022, sono stati pari a complessivi € 64.182,42 prima di rendersi conto della non sostenibilità della situazione. Nello specifico, il ricorrente ha contratto nel novembre 2020 un primo finanziamento con Unicredit di € 19.905,11, della durata di 10 anni per 120 rate mensili, dietro cessione del quinto e prelievo dallo stipendio di una rata mensile di € 250,00, nel luglio 2021 un altro finanziamento con il medesimo istituto di € 16.927,71, della durata di anni 10 per 60 rate mensili di € 321,00, con addebito diretto sullo stipendio, nell'ottobre dello stesso anno un prestito con carta di credito Findomestic di € 3.200,00 da rimborsare in mensili di € 84,20 e infine,

nell'aprile 2022, un ulteriore prestito personale con Deutsche Bank di € 24.119,60, della durata di 10 anni per 120 rate mensili di € 278,00, rivolgendosi poi nel mese di giugno all'OCC per trovare una soluzione alla situazione di sovraindebitamento.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito a far fronte al rimborso dei finanziamenti assunti e all'ordinario sostentamento, risultando lo stipendio mensile di ca. € 1.550 netti assorbito per oltre € 900 dalle rate di rimborso e dunque incapiente per le necessità di mantenimento, comprensive del pagamento del canone di locazione di € 450 mensili.

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 4.800 per compenso dell'OCC e del gestore, cui andranno aggiunte le spese per la gestione della procedura.

In merito al vaglio del merito creditizio: sulla base dei conteggi eseguiti dal Gestore, in occasione di tutti e quattro i finanziamenti il vaglio del merito creditizio risulta essere stato effettuato correttamente tenendo conto che il Manciangli risultava libero di stato e nel proprio stato di famiglia non era inserita la compagna moldava, nonostante fosse di fatto a suo carico.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede, previa interruzione del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di altre trattenute a favore di Unicredit, la volontaria messa a disposizione, trattenendola dalla busta paga, della somma di € 500,00 mensili per la durata di 5 anni per un importo complessivo di € 30.000,00, con versamento in un conto corrente dedicato, gestito dall'OCC e dal quale effettuare i pagamenti in favore dei creditori, il primo dei quali entro i primi 18 mesi e i successivi riparti al 36° mese e al 60°, con pagamento del compenso del gestore e

dell'OCC al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso.

Per una maggiore precisione, secondo la proposta formulata, saranno soddisfatti, nell'arco temporale dei 5 anni di durata, in via integrale le spese e i compensi della procedura e i crediti in prededuzione e nella misura di ca. 47% i restanti crediti di complessivi € 53.545,03 senza suddivisione in classi, come da prospetto che si riporta.

| PROSPETTO PAGAMENTI | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| CREDITORE | RESIDUO | pagamento | % |
| UNICREDIT | 16.684,74 | 7.852,37 | 47,06% |
| UNICREDIT | 11.415,44 | 5.372,47 | 47,06% |
| FINDOMESTIC | 2.472,91 | 1.163,83 | 47,06% |
| DEUTSCHE BANK | 22.971,94 | 10.811,33 | 47,06% |
| TOTALE | 53.545,03 | 25.200,00 | 47,06% |
| OCC e spese procedura | 4.800,00 | 4.800,00 | 100% |
| TOTALE VERSAMENTI | | 30.000,00 | |

Tenendo conto di quanto segnalato con il decreto del 17/04/2023, la nuova proposta prevede correttamente che il compenso dell'OCC e del Gestore sarà pagato solo al termine del piano tenendo conto di quanto verrà liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, accantonando in sede di riparto le necessarie somme.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, con conseguente sospensione delle trattenute sullo stipendio attualmente in corso.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

presentato da **MANCIAGLI FABIO** nato a Forlì (FC) il 20/04/1971 (c.f. MNCFBA71D20D704U), residente a Forlimpopoli (FC) in Via Papa Giovanni XIII n. 59/b int. 3

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, nella versione modificata, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale (oscurando i dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore a cura del Gestore) e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

dispone

fino all'esito del procedimento, il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, disponendo altresì la sospensione delle trattenute sullo stipendio attualmente in corso.

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10

giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, allegando la prova delle comunicazioni inviate ai creditori e le eventuali osservazioni, ed indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 5 maggio 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca